



CASALNUOVO DI NAPOLI

Comunicazione n. 65

Prot. 2541
23 Agosto 2021

Al personale docente e ATA Alla DSGA
Al sito web
Atti

Oggetto: *Obbligo della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico*

Il Coordinatore delle A.D.

- VISTO che il D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”) introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

COMUNICA

che tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” comunemente nota come Green Pass (di cui di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87), che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sempre secondo quanto stabilisce il DL 111, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (non avere e/o non esibire il Green Pass) "è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denomina”.

Non sono tenuti ad avere il Green Pass "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

E’ possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico- educativa.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria). La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Si invita pertanto il personale docente e ATA a regolarizzare la propria situazione vaccinale e a scaricare il Green Pass entro il 1° settembre 2021 per non incorrere nelle sanzioni previste.

Per maggiore contezza si allega D.L. 111/2021 e si rinvia a successiva comunicazione per quanto riguarda le modalità operative per l’esibizione della certificazione verde Covid 19.

Ad ogni buon fine si rinvia alla lettura seguenti documenti:

1. [DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 – Misure urgenti in materia di trasporti](#)
2. [Esenzione Vaccinazione anti-COVID-19 35309 del 4 agosto 2021](#)

Cordiali saluti.

Il Coordinatore delle A.D. (prof. Felice Giraldi)